



COMUNE DI BUSCA

www.comune.busca.cn.it

Via Cavour 28 - 12022 (CAP)

Fax: 0171-948646

polizia.municipale@comune.busca.cn.it*

comune.busca@legalmail.it **

P.I. 00371290040 C.F. 80003910041

UFFICIO POLIZIA LOCALE - tel. 0171-948615

* istituzionale

** certificata

REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA ADIBITA AL CONTROLLO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI ED IL TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 9 del 28.04.2025

Sommario

1. – Finalità	3
2. Principi generali	3
3. Ambito di applicazione	4
4. Informativa.	4
5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.	4
6. Notificazione. Responsabili, soggetti designati e Responsabile della protezione dei dati	5
7. Servizio di videosorveglianza.	5
8. Trattamento e conservazione dei dati	5
9. Modalità di raccolta dei dati	6
10. Obblighi degli operatori	6
11. Modalità operative di intervento	6
12. Manutenzione e assistenza	7
13. Diritti dell'interessato	7
14. Sicurezza dei dati	8
15. Provvedimenti attuativi	8
16. Norma di rinvio	8
17. Entrata in vigore	8

1. – Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi fissi e mobili di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dalla Città di Busca sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 5, comma 3, numero 2 del "Regolamento per la videosorveglianza adibita e telecontrollo del territorio", per la repressione delle discariche abusive e per il controllo delle modalità di raccolta dei rifiuti, ove non sia possibile, o si rilevi non efficace, ricorrere a strumenti e sistemi di controllo alternativi, ai sensi dell'art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Depenalizzazione –

2. Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, minimizzazione, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento dei dati personali così effettuato riguarda un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, con riferimento al combinato disposto art. 6 co. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, art. 5 del D.lgs. 51/2018, art. 2 ter del D.lgs. 196/03, art. 6, co. 7-8, del D.L. 11/09 convertito con modificazioni dalla L. 38/09 e art. 54 D.lgs. 267/2000.
3. Principi di minimizzazione: il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
4. Principi di proporzionalità e protezione dei dati di default: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione e finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (art 5, co. 1, lett b) del GDPR 2016/679, artt. 3, co. 1. lett. b, e 6 del D.lgs. 51/2018). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi fissi o mobili di videosorveglianza attivati dalla Città di Busca sul proprio territorio.

In conformità alle linee guida del Garante della Privacy, i sistemi di videosorveglianza per accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia di orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Le riprese filmate e l'estrazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare sia le violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006 (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o amministrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.Lgs. 152/2006 artt. 256-255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dall'Ente comunale (corretto conferimento dei rifiuti).

Le medesime attrezzature potranno essere utilizzate anche per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

4. Informativa.

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. Il supporto con l'informativa minima:
 - a) Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune ed esposta in forma cartacea presso i principali Uffici.

5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, e l'integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:

1. Proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
2. Consentire a fini ambientali il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti;
3. accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
4. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia di orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente;
5. Acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche fine di:

1. Rispondere alla domanda di sicurezza per la salute e ambientale da parte dei cittadini;
2. Sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone;

6. Titolare del trattamento, responsabili esterni, soggetti designati e responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Busca ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 2 del D.lgs. 51/2018.
2. Per quanto attiene ai compiti e alla individuazione del Responsabile, dei Soggetti designati al trattamento e del Responsabile della protezione dei dati si rinvia a quanto previsto ai sensi degli artt. 24, 28, e 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03.

7. Servizio di videosorveglianza.

1. La visione delle immagini del servizio di videosorveglianza è di competenza del Servizio di Polizia Municipale, a mezzo dei propri responsabili ed agenti, designati al trattamento e alla conservazione dei dati.
2. L'ambito tecnico di gestione (installazione, manutenzione, cartelli, collegamenti, reti, conservazione, ecc.) è di competenza del servizio tecnico comunale e può essere oggetto di esternalizzazione.
3. Il sistema di videosorveglianza è costituito come da relazione tecnica allegata. L'impianto in oggetto è un sistema digitale che è composto da apparati di videocamere mobili, di volta in volta posizionati in determinate aree individuate da apposito provvedimento della Giunta comunale ovvero delegate con provvedimento della Giunta comunale a provvedimento del Servizio comunale di competenza. In caso di urgenza, potranno essere attivate postazioni non preventivamente definite, debitamente segnalate con i cartelli di informativa minima (fatte salve le violazioni in materia penale).
4. In determinate situazioni, potranno essere valutata l'attivazione di sistemi di videosorveglianza in postazione fissa.
5. L'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali di attività di indagine.

8. Trattamento e conservazione dei dati

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
2. In generale, la conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. Nell'ipotesi di specie in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione ai sensi del Codice Penale ed ex art. 13 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689 e del Codice della Strada.
4. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo

possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

5. L'eventuale sistema fisso impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
6. L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di telecamere mobili, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione ritenuto idoneo, tra le altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente e della normale civile convivenza. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzano sistemi mobili, ovvero fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma ovvero attraverso la rete pubblica con collegamento provvisorio, progettati per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. I medesimi sono dotati anche di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale si attiva e quindi automaticamente scatta foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate. Il sistema mobile permette la registrazione e conservazione delle immagini limitata alla capacità della memoria di massa (micro SD) e comunque non superiore a sette giorni. Successivamente, le immagini, vengono automaticamente distrutte dalla registrazione di nuove immagini (operazione di sovrascrittura). È Possibile comunque formattare la memoria micro SD da remoto (anche quindi in caso di rilevazione furto videocamera a seguito cambiamento inquadratura o allarme/GPS tracker/visualizzazione in diretta da remoto) purchè in presenza di collegamento dati con la telecamera tramite la Sim Card installata;

9. Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi descritti nel art. 7 del presente regolamento.

Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali suindicati.

10. Obblighi degli operatori

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

11. Modalità operative di intervento

Le aree individuate per il posizionamento delle "telecamere mobili" per le finalità di repressione delle discariche abusive e di controllo delle modalità di raccolta dei rifiuti, ove non sia possibile, o si rilevi non efficace, ricorrere a strumenti e sistemi di controllo alternativi, ai sensi dell'art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Depenalizzazione – dovranno essere individuate con apposita segnaletica, modello semplificato di informativa "minima" di cui all'art. 4 del presente documento.

Quando non sarà possibile accertare direttamente le generalità del trasgressore in quanto non colto in flagranza durante l'accertamento nell'area da parte degli operatori di polizia e/o degli ispettori ambientali, verranno analizzate le riprese videoregistrate e acquisite le immagini e i filmati necessari alla contestazione della violazione.

Saranno oggetto di acquisizione e accertamento, le immagini registrate in grado di individuare gli individui responsabili della violazione. Le altre immagini saranno cancellate al termine e con le modalità previste dal presente documento.

12. Manutenzione e assistenza

Il soggetto autorizzato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto quando reso attivo e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica designata.

13. Diritti dell'interessato

Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice e dagli artt. 15 e ss. del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - e) di proporre reclamo alla Autorità di controllo.
2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
 3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 2 – terdecies D.lgs 196/03).
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o pec, al titolare o al responsabile della protezione dei dati, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. In ragione dell'entità e del numero delle richieste, tale termine può essere prolungato di ulteriori 60 giorni.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

14. Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, designate al trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
5. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

15. Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento. L'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa e gli orari delle registrazioni, potranno essere delegati al Servizio comunale competente per materia, al fine di una maggiore operatività da parte degli organi di controllo.

16. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel testo indicato come Reg. UE 2016/679), al D.lgs. 51/2018, al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) e alle Linee Guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali n. 3/2019.

17. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.